Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

Il bilancio delle cooperative di produzione e lavoro

Andrea Ciccarelli

Lo scambio mutualistico nelle cooperative P&L

il rapporto mutualistico consiste nella prestazione lavorativa del socio …

… al quale deve essere assicurata, per quanto possibile, continuità di occupazione ovvero opportunità di lavoro ad un trattamento economico migliore rispetto al mercato

Lo scambio mutualistico nelle P&L

Rapporto scopo mutualistico - oggetto sociale:

- ***lo stesso scopo mutualistico si attua con differenti oggetti sociali***: la cooperativa di lavoro che opera nei trasporti o nella produzione di beni
- ***lo stesso oggetto sociale può comportare diversi scopi mutualistici***: attività edilizia fatta per scopi abitativi ovvero per scopi di lavoro dei soci

Il concetto di prevalenza
(nuovi artt. 2512-2514 C.C.)

- la riforma del diritto societario ha operato una separazione tra due tipologie di impresa cooperativa:
  - cooperative a mutualità prevalente
  - cooperative diverse
- posto che in entrambi i casi si tratta di "*cooperative*" caratterizzate dalla mutualità, la differenza risiede nell'accesso alle agevolazioni fiscali, che è riservato alle prevalenti

Il concetto di prevalenza
(nuovi artt. 2512-2514 C.C.)

- la **mutualità prevalente** si ottiene effettuando:
  - una "***opzione statutaria***" (clausole di non lucratività) ed
  - una "***opzione gestionale***" (prevalenza dell'attività con soci)
  - **devono essere rispettate entrambe le opzioni**
- si tratta di un regime **facoltativo** e **reversibile**: la cooperativa può decidere di non essere a MP; se lo è, può decidere successivamente di uscirne (con delibera dell'assemblea straordinaria)

L'opzione statutaria (art. 2514 C.C.): clausole statutarie delle cooperative P&L

- ***distribuzione di dividendi limitata*** al tasso massimo previsto per il prestito sociale (tbpf + 2,5%)
- ***remunerazione degli strumenti finanziari*** per soci cooperatori non superiore ai dividendi + 2 punti (tbpf + 2,5% + 2%)
- ***divieto di distribuzione delle riserve*** tra soci cooperatori
- ***devoluzione del patrimonio residuo***, in caso di scioglimento, ai fondi mutualistici

L'opzione gestionale (art. 2512 C.C.) nelle P&L

Le prestazioni lavorative devono essere svolte in prevalenza da soci

La classificazione dei costi nel Conto economico

È fondamentale che nel conto economico le componenti di costo vengano classificate secondo corretti principi contabili

Ciò rileva in particolare per:

1) la corretta determinazione degli indici di prevalenza
2) la corretta determinazione del rapporto ex art. 11, D.P.R. 601/1973

La classificazione dei costi nel Conto economico

Per classificare secondo corretti principi contabili le componenti di costo è altrettanto fondamentale che nel piano dei conti siano opportunamente distinte:

1) le componenti di costo riconducibili ai lavoratori soci e non soci
2) le componenti di costo rilevanti ai fini della costruzione dell'indice di prevalenza e del rapporto ex art. 11, D.P.R. 601/1973

Aspetti civilistici - costi per materie prime

Componenti di (costo certe e/o stimate) da classificare alla voce B6) (al netto delle rettifiche):

1) per acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci [inclusivi degli oneri accessori d'acquisto (trasporti, assicurazioni, carico/scarico, imposte di fabbricazione, IVA indetraibile) se compresi nel prezzo, da indicare altrimenti in B7)]
2) per acquisti di beni per mense, asili, circoli ricreativi, vestiario, generi alimentari, farmaci, oggetti per regalie varie

Aspetti civilistici - costi per servizi

Componenti di costo (certi o stimati ed al netto delle rettifiche) da classificare alla voce B7):

1) per trasporti e assicurazioni (se non addebitati in fattura da fornitori di merce)
2) utenze
3) **viaggi/ soggiorni**
4) riparazioni e manutenzioni esterne
5) **lavorazioni di terzi** (se lavoro autonomo → nell'indice di prevalenza; se d'impresa → no indice di prevalenza)
6) **consulenze tecniche e relativi contributi**, consulenze legali, fiscali, amministrative, commerciali e di revisione contabile
7) pubblicità e promozione
8) provvigioni e rimborsi ad agenti
9) servizi esterni di pulizia e vigilanza

Aspetti civilistici - costi per servizi

Componenti di costo (certi o stimati ed al netto delle rettifiche) da classificare alla voce B7):

10) royalties e canoni diversi da quelli indicabili in B8)
11) **compensi e rimborsi ad amministratori** sindaci e revisori
12) **costi del personale presso l'impresa distaccato da terzi**
13) **prestazioni di personale esterno**
14) **altre prestazioni d'opera per mense aziendali, colonie, asili, circoli ricreativi, ecc., costi per mense gestite da terzi in base a contratti d'appalto o somministrazione o altre forme di convenzione al netto dei costi addebitati ai dipendenti**
15) **buoni pasto**
16) **corsi di aggiornamento professionale**
17) **costi per vitto/alloggio dei dipendenti in trasferta**
18) lavoro interinale per il margine della società somministratrice

Aspetti civilistici - costi per il personale

Componenti di costo da classificare alla voce B9):

1) personale dipendente
2) lavoro interinale (attenzione nell'indice soltanto la quota del costo del lavoro e non anche dei servizi addebitati dalla società di l.i.)
3) ristorno, **se imputato** a conto economico

Attenzione: sono escluse le componenti di costo per mense, viaggi, soggiorno, vitto/alloggio di dipendenti in trasferta, buoni pasto, aggiornamenti e costi di formazione e aggiornamento

Aspetti civilistici - costi per il personale

Componenti di costo da classificare alla voce B9a) [per soci e no]:

1) salari e stipendi (elementi fissi e variabili)
2) mensilità aggiuntive (ancorché non corrisposte)
3) ferie maturate e non godute (lordi d'imposte ed oneri sociali a carico del dipendente)
4) lavoro straordinario
5) indennità varie (di rischio, sostitutive di mensa, di trasferta, di mancato preavviso, premi aziendali, ristorni se imputati a conto economico)
6) lavoro interinale per la quota di oneri retributivi

Aspetti civilistici - costi per il personale

Componenti di costo da classificare alla voce B9b) [per soci e no]:

1) oneri previdenziali, inclusi quelli afferenti le mensilità aggiuntive e ferie non godute maturate e non corrisposte (al netto dell'eventuale fiscalizzazione)
2) oneri assicurativi;
3) lavoro interinale per la quota di oneri contributivi

Aspetti civilistici - costi per il personale

Componenti di costo da classificare alla voce B9c) [per soci e no]:

1) accantonamento per il TFR (anche se sono state stipulate polizze a garanzia da indicare in B7);

Aspetti civilistici - costi per il personale

Componenti di costo da classificare alla voce B9d) [per soci e no]:

1) trattamenti di quiescenza e simili, integrativi e previsti da CCNL, accordi aziendali o norme aziendali

Attenzione: non TFM, né indennità suppletive di clientela per agenti o per cessazione di rapporti co.co.co. o co.co.pro.

Aspetti civilistici - costi per il personale

Componenti di costo da classificare alla voce B9e) [per soci e no]:

1) indennità di prepensionamento (scivoli)
2) quote associative pagate
3) quote d'iscrizione ad ordini professionali, associazioni, circoli vari
4) borse di studio per dipendenti o familiari
5) utilità sociale (erogazioni a favore delle mansioni)

più in generale, tutti gli altri costi non iscritti in B9a), B7) o B6) o non iscrivibili in B14)

Aspetti civilistici - costi per il personale

Componenti di costo da classificare alla voce B14) [per soci e no]:

1) contributi sindacali o di categoria
2) **oneri di utilità sociale** non iscrivibili in B9)
3) liberalità
4) **costi per mensa gestita direttamente** (al netto dei costi del personale impiegato direttamente e degli altri oneri "esterni" imputati ad altre voci)

Aspetti civilistici - costi non di competenza

Attenzione:

I costi per lavoro subordinato ed autonomo non di competenza (ossia di competenza di esercizi precedenti) vanno iscritti tra gli oneri straordinari al punto E21)

Aspetti civilistici - l'indice ex art. 2513, punto b), C.C.

$$\frac{\text{Costo dei soci subordinati + costo dei soci autonomi}}{\text{Costo totale dei lavoratori subordinati + Costo totale dei servizi attinenti l'oggetto sociale}}$$

L'indice:

a) deve essere > 50%
b) non è una media ponderata ai sensi dell'art. 2513, u.c., C.C.

Nel costo totale dei servizi vanno escluse le componenti di costo che:

1) non hanno attinenza con l'oggetto sociale (spese notarili, di consulenza amministrativa, ecc.)
2) non hanno attinenza con costi del lavoro (spese per appalti, ecc.)
3) riguardano attività (benché previste nell'oggetto sociale) effettivamente non esercitate dalla cooperativa

I

Parametri contabili per la definizione della prevalenza (art. 2513 C.C.) nelle P&L

in presenza di più gestioni mutualistiche, si applica la **media ponderata** delle percentuali di ciascuna singola gestione

Aspetti civilistici - compensi degli amministratori

Attenzione:

I compensi degli amministratori non riguardano lo scambio mutualistico e non vanno compresi né al numeratore, né al denominatore della frazione

Diverso è il caso dei compensi degli amministratori (e relativi contributi) erogati per lo svolgimento delle prestazioni che attengono lo svolgimento delle attività tipiche dell'impresa (quando ciò è possibile)

Regimi derogatori per le cooperative di lavoro (decreto MAP 30/12/05)

non si computa il costo del lavoro delle unità lavorative:

1) non socie assunte in forza di obbligo di legge o di CCNL o di convenzione con la PA
2) che per espressa disposizione di legge non possono acquisire la qualità di socio della cooperativa
3) non socie di nazionalità straniera impiegate in attività svolte dalla cooperativa fuori dai confini della Repubblica italiana
4) acquisite, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge, in forza di un rapporto di lavoro occasionale nelle cooperative giornalistiche di cui alla Legge 416/1981

Regimi derogatori per le cooperative di lavoro (decreto MAP 30/12/05)

- **Cooperative per il commercio equo e solidale:** sono considerate a mutualità prevalente indipendentemente dall'effettivo possesso dei requisiti di cui all'art. 2513 C.C.

- **Calamità naturali:** nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 C.C. a causa di calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, dichiarate dalle autorità competenti, che abbiano provocato danni alle culture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'art. 2545-*octies* C.C. inizia a decorrere dal venir meno degli effetti degli eventi medesimi

Aspetti civilistici - l'interferenza del ristorno

Attenzione:

Secondo la dottrina prevalente il ristorno nelle cooperative P&L può essere considerato come:

1) componente del conto economico = costo in B9) o B7)
2) destinazione del risultato d'esercizio

Nella prima ipotesi, ai sensi della prassi ministeriale, il ristorno concorre a formare l'indice di prevalenza

Aspetti civilistici - l'interferenza del ristorno

Esempio:

Senza ristorno:

Costo del lavoro dei soci = 51

Totale costo del Lavoro = 100

Indice = 51/100 = 51%

Con ristorno:

Costo del lavoro dei soci = 51

Ristorno = 10

Totale costo del Lavoro = 110

Indice = (51+10)/110 = 55,45%

Aspetti civilistici - i limiti del ristorno

Attenzione:

a) il ristorno può essere erogato quando c'è un utile d'esercizio e nei limiti di questo

<u>Esempio:</u>

Utile = 1.000

Ristorno ≤ 1.000

Aspetti civilistici - i limiti del ristorno

Attenzione:

b) il ristorno può essere erogato quando c'è un avanzo che deriva dalla gestione mutualistica svolta con i soci e nei limiti di tale avanzo

Avanzo di gestione = [23) - D) - E)] * i_p

Se D), E) > 0, altrimenti

Avanzo di gestione = 23)

Aspetti civilistici - i limiti del ristorno

Attenzione:

c) il ristorno non può comunque essere superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi

avanzo di gestione = [23) - D) - E)] * i_p $\leq$ 30% t.r.c

si prende il minore tra b) e c)

Aspetti civilistici - i limiti del ristorno

Attenzione:

d) il ristorno attribuito al socio non può essere superiore al rapporto tra il costo del lavoro di questi ed il totale del costo del lavoro dei soci

$R_a \geq CL_a / CL_{ts}$

Soggetti esonerati

Alcune tipologie di cooperative, in considerazione delle caratteristiche soggettive e della specifica rilevanza sociale, sono considerate a **mutualità prevalente di diritto**

Tra queste, in particolare, le **cooperative sociali**, a condizione che rispettino le norme contenute nella legge 8 novembre 1991, n. 381

Devono dare la dimostrazione della prevalenza?

Soggetti esonerati

Le **cooperative sociali** devono dare la dimostrazione della prevalenza?

- in linea teorica no, a meno che non eroghino ristorni ai soci
- sarebbe opportuno dimostrare la prevalenza ai sensi dell'art. 2545 C.C. (relazione annuale sul carattere mutualistico delle cooperativa)
- l'Autorità di Vigilanza può sempre chiedere nel corso dell'attività ispettiva i dati necessari al calcolo

Aspetti fiscali - art. 11, D.P.R. 601/1973

Risoluzione n. 11/50111 del 27/11/1975:

1) retribuzioni = salario e stipendio, gratifiche, provvigioni, cointeressenze, eventuali corresponsioni in natura quali vitto, alloggio e simili, indennità di anzianità di servizio, ecc.
2) materie prime = materie indispensabili alla produzione, la cui trasformazione o lavorazione origina il prodotta finito o semilavorato
3) materie sussidiarie = altrettanto necessarie alla produzione, che si vanno ad aggiungere alle materie prime incorporandosi ad esse nel prodotto finito e semilavorato
4) i costi per materie prime e sussidiarie = quelli sostenuti nel periodo d'imposta per l'acquisizione dei beni e dei servizi da cui originano i ricavi o proventi che formano il reddito dell'impresa nel periodo d'imposta

Aspetti fiscali - art. 11, D.P.R. 601/1973

Art. 6-ter del D.L. 693/1980, conv. L. 891/1980, interpretazione autentica dell'art. 11 in conformità all'originario contenuto della legge delega n. 825 del 1971:

retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci

1) tutti i costi, diretti o indiretti, inerenti all'apporto dell'opera personale prestata con carattere di continuità dai soci
2) compresi i contributi previdenziali e assistenziali

Aspetti fiscali - art. 11, D.P.R. 601/1973

Risoluzione n. 90E del 12/06/2001:

nozione allargata di retribuzione - valida, per espressa previsione normativa, ai soli fini della determinazione del parametro di cui all'art. 11

retribuzione = quanto erogato al socio lavoratore - in denaro e in natura - nel periodo d'imposta in dipendenza del lavoro prestato, anche per partecipazione agli utili e per sussidio o liberalità, i contributi previdenziali ed assistenziali e tutti i costi - diretti ed indiretti - inerenti all'apporto dell'opera personale prestata dai soci, incluse spese per corsi di formazione, visite mediche, indumenti di lavoro e tutti gli oneri aziendali senza cui non può essere resa, conservata e valorizzata la prestazione del socio lavoratore

Aspetti fiscali - art. 11, D.P.R. 601/1973

<u>Risoluzione n. 90E del 12/06/2001:</u>

- salario e/o stipendio

- assegni incluse gratifiche
- straordinari
- integrazione di retribuzioni
- premi
- doppie mensilità
- provvigioni
- cointeressenze
- corresponsioni in natura: vitto - alloggio - simili
- rimborsi spese, forfetari e no, comprese le indennità chilometriche
- indennità di trasferta
- altre spese per il personale (indumenti di lavoro - corsi - visite mediche)
- quote TFR
- contributi previdenziali ed assistenziali a carico della cooperativa

Aspetti fiscali - art. 11, D.P.R. 601/1973

Risoluzione n. 90E del 12/06/2001:

1) materie prime e sussidiarie = non i beni utilizzati nel ciclo produttivo senza subire lavorazioni e trasformazioni
2) gli oneri accessori a quelli d'acquisto delle materie prime e sussidiarie per trasporti, magazzinaggio, importazione, rilevabili contabilmente sia nella categoria voce B6 del conto economico sia in quella B7, incidono sulla determinazione del denominatore del rapporto ex art 11 (riducendolo), indipendentemente dalla classificazione contabile adottata

Aspetti fiscali - art. 11, D.P.R. 601/1973

Risoluzione n. 90E del 12/06/2001:

3) i materiali indispensabili nel processo di produzione - forza motrice, gas, carburanti - qualificati anche civilisticamente come acquisti di servizi (!!), non possono considerarsi materie prime e, pertanto, vanno compresi nel denominatore del rapporto ex art. 11
4) i componenti negativi da considerare devono essere certi nell'esistenza, obiettivamente determinabili nell'ammontare ed inerenti l'attività o i beni suscettibili di generare ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito

Aspetti fiscali - art. 11, D.P.R. 601/1973

Risoluzione n. 280E del 12/08/2002:

1) considerare tra i costi delle retribuzioni anche quello delle collaborazioni coordinate e continuative è coerente con il fine di favorire fiscalmente le cooperative in cui l'apporto di lavoro dei soci è predominante (> 50% o 25% di quello degli altri fattori produttivi)
2) il costo dell'IRAP non può essere escluso dal denominatore del rapporto di cui all'art. 11

Aspetti fiscali - art. 11, D.P.R. 601/1973

Risoluzione n. 104/E del 28/10/2011:

1) per una società cooperativa di lavoro, in presenza di contratti di appalto con cui sono affidate a terzi parte dei lavori attinenti l'attività sociale, il corrispettivo pagato va considerato ai soli fini del calcolo del rapporto ex art. 11, D.P.R. n. 601/1973
2) il corrispettivo stesso non rileva anche ai fini dell'indice di mutualità prevalente di cui agli artt. 2512 e 2513 c.c. non rappresentando un costo di lavoro ma di una prestazione di servizio ricevuta afferenti attività d'impresa

Aspetti fiscali - art. 11, D.P.R. 601/1973

Risoluzione n. 104/E del 28/10/2011:

Questa risoluzione è criticabile perché:

a) non considera il problema della circostanza che, così facendo, la cooperativa sarà anche a mutualità prevalente, ma di fatto non si comporta come cooperativa (rinvio al chiarimento della differenza tra mutualità e prevalenza);
b) posto che il giudizio sull'effettiva natura mutualistica, e quindi sull'essenza stessa di cooperativa della società, e sulla legittimazione dell'ente ad avvalersi delle agevolazioni (tributarie e di altra natura) è affidato alla competenza del Mi.S.E. → non sarebbe spettato all'AdE il compito di fornire l'interpretazione in esame

Aspetti fiscali - art. 11, D.P.R. 601/1973

$$\frac{\text{Costo dei soci subordinati + costo dei soci autonomi con rapporto continuativo}}{\text{Tutti gli altri costi - Costo materie prime e sussidiarie}}$$

Per avere le agevolazioni, l'indice:

a) se > 50% → esenzione (della variazione in aumento per l'IRAP o IRES)
b) se < 50% ma >25% → 50% (della variazione in aumento per l'IRAP o delle aliquote IRES)

Attenzione:

1) nel costo dei soci (al numeratore) vanno computati anche i ristorni
2) vanno considerate le componenti di costo già viste incluse in altre voci del bilancio ma afferenti al costo del lavoro (mense, trasferte, ecc.)

Aspetti fiscali - art. 11, D.P.R. 601/1973

le componenti di costo incluse in altre voci del bilancio (non B9) ma afferenti al costo del lavoro (e quindi incluse nel numeratore ed escluse dal denominatore della frazione) sono:

Componenti di costo	Voce di C/E
Viaggi e soggiorni	B7)
Mense gestite da terzi	B7)
Acquisti per mense, circoli ricreativi, farmacie	B6)
Vestiario e regalie per dipendenti	B6)
Buoni pasto, corsi di aggiornamento	B7)
Oneri di utilità sociale	B14)
Altri costi per mense gestite direttamente (escluse spese del personale già in B9)	B14)

Differenza tra indice di prevalenza e rapporto ex art. 11, D.P.R. 601/1973

Voce	Descrizione	Rapporto D.P.R. 601/1973				Indice di mutualità	
		Totali	Numer.	Denom.	Esclusi	Numer.	Denom.
B6)	carburanti	6.670,68		6.670,68			
B6)	materie prime e costi accessori	152.321,12			152.321,12		
B6)	materie sussidiarie e costi accessori	136.307,44			136.307,44		
B7)	forza motrice	5.100,94		5.100,94			
B7)	gas	3.787,52		3.787,52			
B7)	lavorazioni di terzi	60.750,83		60.750,83			60.750,83
B7)	costi di distribuzione e provvigioni	14.779,75		14.779,75			14.779,75
B9)	stipendi:	150.169,44		150.169,44			
B9a)	- soci	142.660,96	142.660,96			142.660,96	142.660,96
B9a)	- non soci	7.508,47		7.508,47			7.508,47
B9b)	contributi:	19.370,40		19.370,40			
B9b)	- soci	18.401,88	18.401,88			18.401,88	18.401,88
B9b)	- non soci	968,52		968,52			968,52
B9c)	t.f.r.:	10.505,56		10.505,56			
B9c)	- soci	9.980,28	9.980,28			9.980,28	9.980,28
B9c)	- non soci	525,28		525,28			525,28
B9e)	altri costi del personale:	3.386,21		3.386,21			
B9e)	- soci	3.216,90	3.216,90			3.216,90	3.216,90
B9e)	- non soci	169,31		169,31			169,31
C17)	oneri finanziari	9.678,77		9.678,77			
Totali		**756.260,27**	**174.260,03**	**293.371,68**	**288.628,56**	**174.260,03**	**258.962,19**

Rapporto D.P.R. 601/1973 = 59,40% **Rapporto art. 2513 C.C. = 67,29%**

L'art. 2545 C.C.

Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa:

- viene disciplinato nel C.C. quanto previsto già dalla L. 59/92
- gli amministratori e sindaci devono indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico nelle proprie relazioni al bilancio
- deve essere un apposito punto delle relazioni al bilancio dei due organi (2428 e 2429 c.c.)
- in caso di bilancio abbreviato, l'informazioni va data in nota integrativa

L’art. 2545 C.C.

Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa ai sensi dell'art. 2545 C.C.:

a) il numero e la movimentazione dei lavoratori soci e non soci
b) il rapporto tra emolumenti a soci ed a non soci
c) i bonus dati a soci lavoratori
d) il CCNL applicato
e) la politica dei ristorni ed il loro calcolo in concreto
f) la rivalutazione del capitale sociale

L'art. 2545 C.C.

Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa ai sensi dell'art. 2545 C.C.:

g) gli altri vantaggi mutualistici (borse di studio a soci e familiari, fondi integrativi, formazione, viaggi, prestito sociale, ecc.)

h) la politica attuata nell'ammissione dei soci (art. 2528 C.C.)

i) la c.d. *mutualità esterna* (erogazioni ad ONLUS, …)

j) il numero e la movimentazione dei lavoratori svantaggiati e normodotati, distinguendo tra soci e no (nelle coop. sociali): il rapporto di cui all'art. 4, Legge 381/1991

k) il rapporto tra emolumenti degli svantaggiati e dei normodotati (nelle coop. sociali)

Che cos'è lo scopo mutualistico?

(Relazione alle disposizioni del codice civile *ante* riforma)

scopo mutualistico

essenza della mutualità

=

- scopo di continuità di <u>occupazione lavorativa ovvero occasioni di lavoro</u>
- direttamente ai membri dell'organizzazione
- <u>a condizioni più favorevoli di quelle di mercato</u>

La mutualità

- si cerca di soddisfare un bisogno diverso dal profitto e cioè la realizzazione di uno scambio con la cooperativa (**scambio mutualistico**), ossia il rapporto di lavoro alle migliori condizioni economiche e contrattuali

- la cooperativa ottiene lavoro e produce grazie all'apporto dei soci

Caratteristiche della società cooperativa

Dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 220/2002

1. La revisione cooperativa è finalizzata a:

   a) fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di **democrazia interna**, al fine di promuovere la reale **partecipazione dei soci alla vita sociale**;

   b) **accertare**, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, **la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico con l'ente, la qualità di tale partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente**, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura.

Caratteristiche della cooperativa P&L

Dall'art. 2516 C.C. *post* riforma

Nella **costituzione** e nell'**esecuzione dei rapporti mutualistici** deve essere rispettato il principio di **parità di trattamento**.

Dall'art. 2528, ultimo comma, C.C. *post* riforma

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Caratteristiche della cooperativa P&L

democrazia interna

principio "*una testa, un voto*"
(c.d. "*voto capitario*")

- libertà di scelta degli amministratori
- controllo dei soci

Caratteristiche della cooperativa P&L

uguaglianza di trattamento dei soci

(principio da sempre riconosciuto
ma recepito nel Codice Civile
soltanto a seguito della riforma del diritto societario)

Articolo 2516 C.C.

- *Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento*
- Si richiede una disciplina separata e parallela del rapporto contrattuale legato allo scambio mutualistico (distinto dunque da quello societario) che garantisca pari trattamento

Osservazioni sugli indici di prevalenza

gli indici ex art. 2513 C.C. guardano soltanto alla prevalenza degli scambi con i soci rispetto al rapporto con i terzi

Esempio:

in una coop P&L tre soci hanno uno stipendio di € 120.000 ciascuno e sette dipendenti non soci hanno un stipendio di € 12.000 ciascuno

Totale stipendi = 120.000 * 3 + 12.000 * 7 = 444.000

Indice di prevalenza = 360.000/444.000 = 81,08%

Osservazioni sugli indici di prevalenza

gli indici non guardano

all'uguaglianza di trattamento tra soci

Esempio:

a parità di condizioni, in una coop P&L tre soci hanno uno stipendio di € 120.000 ciascuno e gli altri sette hanno un stipendio di € 12.000 ciascuno

Totale stipendi = 120.000 * 3 + 12.000 * 7 = 444.000

Indice di prevalenza = 444.000/444.000 = 100%

Osservazioni sugli indici di prevalenza

gli indici non guardano al rapporto tra le condizioni offerte ai soci e quelle offerte:

- **a non soci (dalla stessa cooperativa)**
- **dal mercato**

Esempio:

a parità di condizioni, in una P&L tre soci hanno uno stipendio di € 12.000 ciascuno,

un dipendente ha uno stipendio di € 20.000

e la retribuzione media di mercato è di € 25.000

Totale stipendi = 12.000 * 3 + 20.000 * 7 = 56.000

Indice di prevalenza = 36.000/56.000 = 64,29%

Osservazioni sugli indici di prevalenza

gli indici non guardano all'economicità ed all'efficienza della gestione

(i soci avrebbero potuto conseguire un vantaggio mutualistico ancor maggiore?)

Esempio:

a fine esercizio l'avanzo di gestione calcolato per determinare il ristorno è nullo, mentre con una gestione più efficiente ed efficace si sarebbe raggiunto un risultato di € 50.000

Osservazioni sugli indici di prevalenza

CONCLUSIONE:

L'Autorità di Vigilanza (MiSE) potrebbe giudicare inidonea a conseguire lo scopo mutualistico anche una cooperativa in linea con i parametri di prevalenza

Art. 2545-*septiesdecies* C.C.

L'autorità di vigilanza … può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che **non perseguono lo scopo mutualistico** o **non** sono **in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti** o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione

1) il Legislatore non vuole che il termine "*mutualistico*" sia utilizzato ingannevolmente
2) il Legislatore non vuole che operino sotto forma di cooperativa società che non hanno le caratteristiche della cooperativa

collegamento con l'art. 2515, c. 2, C.C. → "*l'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico*"

Art. 2545-*septiesdecies* C.C.

L'articolo non si riferisce al mancato rispetto degli indici di prevalenza di cui agli artt. 2512 e 2513 C.C. …

… ma alla circostanza di non voler perseguire o di essere nell'impossibilità di raggiungere lo scopo mutualistico

Lo scioglimento d'ufficio (*rectius* "per atto d'autorità") si rende tanto più opportuno laddove, a seguito dell'attività di vigilanza, il MiSE verifichi - oltre quanto appena detto - la mancanza de:

1) la democrazia interna (gli organi sociali non sono liberamente eleggibili, l'assemblea sociale è influenzata costantemente da una minima parte della compagine o da esterni)
2) la parità di trattamento tra soci
3) la partecipazione dei soci alla vita della cooperativa
4) il rispetto del principio della porta aperta

Art. 2545-*septiesdecies* C.C.

Il mancato rispetto dei parametri di prevalenza comporta
il cambiamento di iscrizione all'Albo
dalla sezione delle cooperative a mutualità prevalente
alla sezione delle cooperative diverse …

… il rispetto degli stessi
non significa e non comporta necessariamente
l'attuazione dello SCOPO MUTUALISTICO

I presupposti per le agevolazioni fiscali

Ai fini delle agevolazioni fiscali non interessa il conseguimento dello SCOPO MUTUALISTICO in quanto tale ma:

- il rispetto degli indici di prevalenza (art. 2513 C.C.) = utilizzare più il lavoro di soci che di terzi
- l'affermazione statutaria e l'effettivo rispetto (art. 2514 C.C) de:
  - il contenimento dell'intento lucrativo (in termini di distribuzione di dividendi, riserve e patrimonio residuo)
  - dei soci cooperatori (non anche dei soci finanziatori)

Tutto questo non necessariamente implica la realizzazione dello SCOPO MUTUALISTICO

Chi accerta il rispetto della mutualità?

Dal punto di vista civilistico → l'Autorità di Vigilanza

Dal punto di vista fiscale → ??

La verifica della mutualità (approccio fiscale)

Art. 14, D.P.R. 601/1973

1. Le agevolazioni previste in questo Titolo si applicano alle società cooperative, e loro consorzi, che siano **disciplinate dai principi della mutualità** previsti dalle leggi dello Stato e siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione (leggasi Albo delle società cooperative - sezione cooperative a m.p.).
2. ...
3. **I presupposti di applicabilità delle agevolazioni sono accertati dall'amministrazione finanziaria sentiti il Ministero del lavoro o gli altri organi di vigilanza.**

La verifica della mutualità (approccio fiscale)

Orientamento giurisprudenziale

Corte di Cassazione, sentenze n. 2725/2001, 2714/2002, 1797/2005, 10544/2006, 2397/2007, 14739/2009, 15012/2009

Ai fini dell'esclusione da parte dell'amministrazione finanziaria delle agevolazioni tributarie a favore delle società cooperative (in conseguenza dell'attività speculativa svolta in concreto), il preventivo parere dell'Autorità di Vigilanza:

- non è comunque vincolante
- è necessario solo ai fini della verifica della presenza nello statuto delle clausole di non lucratività

La verifica della mutualità (approccio fiscale)

Che cosa è cambiato con il D.Lgs. 220/2002

e con la riforma del diritto societario?

1. La vigilanza su tutte le forme di società cooperative e loro consorzi, gruppi cooperativi ex articolo 5, comma 1, lettera f), legge 3 ottobre 2001, n. 366, società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile, consorzi agrari e piccole società cooperative, di seguito denominati enti cooperativi, è attribuita al Ministero delle attività produttive (leggi Ministero dello Sviluppo Economico), di seguito denominato Ministero, che la esercita mediante revisioni cooperative ed ispezioni straordinarie come disciplinate dal presente decreto.
2. La **vigilanza** di cui al comma 1 **è finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici**. **Tale accertamento è riservato, in via amministrativa, al Ministero anche in occasione di interventi ispettivi di altre amministrazioni pubbliche**.

La verifica della mutualità (approccio fiscale)

Che cosa è cambiato con il D.Lgs. 220/2002 e con la riforma del diritto societario?

1. l'art. 1, comma 1, del decreto non prevede eccezioni alla vigilanza del Ministero in materia di mutualità, a differenza della legge Basevi (che sottraeva alla vigilanza del Ministero del Lavoro alcune fattispecie cooperative regolate da leggi speciali)
2. il comma 1 dell'articolo va coordinato con il comma 4, ai sensi della quale «*sono fatte salve le diverse forme di vigilanza previste dalle disposizioni vigenti*»; dal combinato disposto si rileva che <u>sussiste la vigilanza concorrente di altre autorità amministrative, ma solo per le materie di loro esclusiva competenza</u>

La verifica della mutualità (approccio fiscale)

Che cosa è cambiato con il D.Lgs. 220/2002 e con la riforma del diritto societario?

- da un lato è stata attribuita al Ministero una vigilanza esclusiva sulla mutualità degli enti cooperativi
- dall'altro viene riconosciuta la permanenza di speciali controlli di altre autorità amministrative, limitati nella portata perché privati dell'accertamento sulla mutualità

3. il comma 2 prevedeva che l'accertamento dei requisiti mutualistici fosse riservato al Ministero «*anche in occasione di interventi ispettivi di altre amministrazioni pubbliche*» e ciò per impedire situazioni di conflitto o incertezza, evitando che sulla natura mutualistica delle cooperative si potessero esprimere altre autorità di controllo, quali, ad esempio, l'amministrazione finanziaria o l'INPS
4. come si evince anche dall'esame del modello di verbale di revisione cooperativa e di ispezione, rientra in questo tipo di controllo anche il rispetto degli indici indicati negli artt. 2512, 2513, 2514 C.C., atti a differenziare le cooperative a mutualità prevalente (legittimate ad usufruire delle agevolazioni fiscali) dalle cooperative diverse

La verifica della mutualità (approccio fiscale)

Con il D.Lgs. 220/2002 e con la riforma del diritto societario che cosa è cambiato?

La revisione cooperativa è diretta a verificare non più la mera presenza statutaria (e l'osservanza di fatto) delle sole clausole mutualistiche, ma, attraverso l'analisi della gestione amministrativo-contabile:

- la natura mutualistica dell'ente
- la sua legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura

L'art. 1, c. 2, D.Lgs. 220/2002 sembra implicitamente abrogare per incompatibilità l'art. 14, comma 3, del D.P.R. n. 601/1973 e muta l'assegnazione dei ruoli alle singole amministrazioni: l'amministrazione finanziaria non è più tenuta ad effettuare verifiche in merito alla natura mutualistica degli enti cooperativi, al contrario di quanto disponeva l'art. 14, D.P.R. 601/1973

La verifica della mutualità (approccio fiscale)

Con il D.Lgs. 220/2002 e con la riforma del diritto societario che cosa è cambiato?

la vigilanza viene esercitata anche attraverso l'ispezione straordinaria, disposta a campione, per approfondimento di revisioni cooperative, ma anche ove ve ne sia la sola opportunità

↓

se nel corso di una verifica fiscale di una cooperativa, appaiono elementi per negare le agevolazioni fiscali per mancanza dei presupposti, l'amministrazione finanziaria deve rivolgersi al Ministero perché accerti (con una ispezione straordinaria) la sussistenza dei requisiti richiesti per il godimento delle agevolazioni tributarie

↓

quindi il Ministero, fra i vari provvedimenti, può adottare la cancellazione dall'Albo degli enti cooperativi - Sezione delle cooperative a m.p. e soltanto dopo l'amministrazione finanziaria può recuperare le agevolazioni fiscali e pretendere l'applicazione del regime ordinario del reddito di impresa

La verifica della mutualità (approccio fiscale)

Che cosa è ulteriormente cambiato con l'art. 10, comma 11, Legge 99/2009?

1. La vigilanza su tutte le forme di società cooperative e loro consorzi, gruppi cooperativi ex articolo 5, comma 1, lettera f), legge 3 ottobre 2001, n. 366, società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile, consorzi agrari e piccole società cooperative, di seguito denominati enti cooperativi, è attribuita al Ministero delle attività produttive (leggi Ministero dello Sviluppo Economico), di seguito denominato Ministero, che la esercita mediante revisioni cooperative ed ispezioni straordinarie come disciplinate dal presente decreto
2. La **vigilanza** di cui al comma 1 **è finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici**. **Tale accertamento è riservato, in via esclusiva, al Ministero**

Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

Grazie

Andrea Ciccarelli